

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

adottata il giorno 18/02/2021

Presidente	:	Valentino Scomazzon	P
Vicepresidente	:	Gilberto Trevisan	P
Consigliere	:	Ingrid Bianchi	P
Revisore Unico	:	Leonello Badoer	P
Segretario	:	Ruggero Panozzo	P

PROT. N. 2642 – OGGETTO N. 22 – FONDI PROPRI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E RELATIVO Q.T.E. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 1 FABBRICATO PER N. 10 ALLOGGI IN COMUNE ASIAGO (VI), VIA MATTEOTTI NN. 94-96.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione dell'1/09/2015 n. 1148 del P.O.R. FESR relativo alla programmazione 2014-2020 e con deliberazione del 5/11/2019 n. 1633 ha approvato il bando attuativo ambientale Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili", restringendo la platea dei potenziali beneficiari alle sole Ater;

che l'Ater di Vicenza ha individuato, tra i fabbricati ancora totalmente in proprietà e che avevano le caratteristiche richieste dal bando, quelli per i quali elaborare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2020 n. 1435/8;

che in data 28/02/2020 è stata presentata la domanda di finanziamento con la necessaria documentazione e la stessa, pur risultando ammissibile, non è stata finanziata per mancanza di disponibilità economica come comunicato in data 22/06/2020 con prot. n. 7248/2020;

che il progetto ha ottenuto il necessario titolo abilitativo da parte del Comune di Asiago;

che l'Ufficio Tecnico ha predisposto il progetto esecutivo dell'edificio prevedendo di ottenere la riqualificazione energetica dei fabbricati, intervenendo con l'incremento delle caratteristiche di isolamento delle pareti opache e delle finestrate e con il miglioramento prestazionale del sistema impianti-edificio;

che la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 531.507,74 così ripartiti:

Costo di costruzione	€	366.405,45
Costo Area	€	0,00
Oneri di urbanizzazione	€	0,00
Oneri reali di progettazione	€	29.312,44
Spese generali	€	47.632,71
COSTO DELL'INTERVENTO	€	443.350,59
I.V.A.	€	51.516,61
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	494.867,20
IMPREVISTI	€	36.640,54
TOTALE	€	531.507,74

che, non avendo conseguito il finanziamento P.O.R. FESR relativo alla programmazione 2014-2020, per l'intervento in parola si procederà accedendo agli incentivi fiscali utilizzabili e pertanto la copertura finanziaria necessaria pari ad € 531.507,74 è assicurata con fondi propri;

visto che sono rispettati i limiti di costo di cui alla D.G.R. n. 897 del 12/04/2002;

che, ricordato quanto previsto dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 nonché dalla deliberazione consiliare del 26/08/2020 n. 10708/64, l'importo a base d'affidamento per i lavori rientra tra quelli per i quali la normativa prevede l'affidamento delle opere mediante procedura negoziata senza bando;

che sono stati predisposti i documenti di gara e che si procederà invitando tutte le imprese presenti nell'Elenco Operatori Economici dell'Azienda iscritte nella categoria OG1 alla data della presente delibera a contrarre;

che quanto in appalto, ai sensi della nozione di "lotto funzionale" ex D.Lgs. 50/2016, forma uno specifico oggetto di appalto la cui progettazione e realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

che si è ritenuto, inoltre, di non procedere alla suddivisione in "lotti prestazionali" dato che un referente unico per lavorazioni che sono "sovrapposte" e parzialmente interconnesse garantisce maggiormente il raggiungimento dell'obiettivo, ponendo il coordinamento in capo ad un'unica impresa;

che, inoltre, il frazionamento delle responsabilità contrattuali comporterebbe difficoltà nel coordinamento e nella gestione del cantiere; da ultimo, anche alla luce di passate esperienze, si ritiene di diminuire il rischio di contenzioso tra le imprese riducendo inoltre inefficienze ed inutile utilizzo di denaro pubblico legato anche alla gestione di contratti multipli;

che ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016 si deroga dall'applicazione integrale dei Criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 facendo proprie le motivazioni del progettista, in particolare si deroga dall'applicazione dei Criteri ambientali minimi previsti ai §2.3.3, §2.3.4, §2.3.5.1, §2.3.5.3, §2.3.5.4, §2.3.5.5, §2.3.5.6, §2.3.5.8, §2.3.7, §2.5.5, §2.7.4 del D.M. 11/10/2017, ss.mm.ii., del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

che si prevede di utilizzare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 15 della L.R. 3/11/2017 n. 39, espresso nella seduta del 18/02/2021;

sentito il parere favorevole del Direttore

a voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo e relativo Q.T.E., come riportato in premessa, relativo alle opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica di 1 fabbricato per n. 10 alloggi in Comune di Asiago (VI), via Matteotti nn. 94-96, per una spesa di € 531.507,74 finanziata come in premessa;
- 2) di approvare il bando ed il relativo disciplinare predisposti dagli uffici, andando ad affidare i relativi lavori mediante procedura negoziata;
- 3) di riservarsi con successivo provvedimento, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione giudicatrice.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Panozzo

IL PRESIDENTE
f.to Valentino Scomazzon